

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAIANI e GIANQUINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1958

Provvidenze a favore delle aziende agricole del comune di Porto Tolle danneggiate dalle conseguenze della alluvione del 10 novembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — È fin troppo noto che il 10 novembre 1957 una ennesima alluvione, per effetto della rottura degli argini a mare della Sacca di Scardovari, si verificò nel comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo. Essa provocò l'allagamento di circa 8.000 ettari di terreno coltivato e di 2.500 ettari di valli da pesca.

Alla riparazione dei gravi danni arrecati alle colture, alle opere di bonifica, ai fabbricati e ad altre attrezzature aziendali si provvede, parzialmente, con la legge 18 marzo 1958, n. 310. Non si tenne conto però che l'acqua, ristagnata per due mesi sulle terre del comprensorio allagato, proveniva dal mare, e che per effetto della salsedine la capacità produttiva dei terreni sommersi, avrebbe subito grave riduzione. Infatti le semine primaverili vennero effettuate regolarmente su gran parte del territorio già allagato, ma in conseguenza della salsedine che aveva impregnato i terreni le coltivazioni diedero un raccolto ridottissimo. La minore resa venne calcolata all'80-90 per cento per il grano, le bietole e altre colture minori e a circa al 60 per cento per il riso. Se si tiene conto che circa 3.300 ettari di terreno furono seminati a bietole e a grano e circa 900 ettari a riso, il danno globale

subito dalle aziende agricole deve essere valutato a non meno di 700 milioni.

Tali enormi perdite si ripercuotono soprattutto sui lavoratori il cui reddito principale è dato dalla compartecipazione e dal cottimo sul grano. I lavoratori interessati, circa 3.500, sono i familiari non solo dei braccianti, ai quali è assicurato il lavoro per circa 150 giornate all'anno, ma anche dei cosiddetti terrazzieri che vivono in condizioni ancora più misere di quelle dei braccianti, perchè lavorano quasi esclusivamente durante la campagna saccarifera.

Le condizioni economiche dei lavoratori del comune di Porto Tolle sono estremamente misere per cui occorre impedire che le conseguenze della mareggiata del 1957 possano ulteriormente incidere sul loro tenore di vita e impoverire vieppiù l'economia dell'intero Comune, la quale è già precaria per il succedersi, con periodicità impressionante, di sempre nuove alluvioni.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, è dettato da questa esigenza, e vuole risolverla con la concessione di un contributo a parziale reintegro del valore delle produzioni perdute per effetto della salsedine.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le condizioni per la concessione del contributo (perdita della produzione non inferiore al 40 per cento) e la misura del medesimo sono stabiliti dall'articolo 2.

La percentuale di indennizzo è maggiore per i compartecipanti, cointeressati, salariati fissi, coloni e mezzadri. Trattasi, infatti, di lavoratori il cui reddito è estremamente basso, onde per essi più pesante è la incidenza del danno subito.

La stessa percentuale di contributo viene proposta per gli assegnatari e per i colti-

vatori diretti (in tutto circa 400 famiglie). Le condizioni economiche di costoro — come è noto — sono assai precarie, e senza un adeguato contributo non potranno mai rimettere in sesto le loro piccole aziende.

Onorevoli senatori, noi siamo convinti che la solidarietà nazionale non possa mancare alla popolazione ed alla economia di Porto Tolle, vittime delle tremende calamità naturali che hanno costernato e commosso tutto il Paese. Confidiamo perciò nel vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore delle aziende agricole comprese nel comune di Porto Tolle, nelle quali le colture seminate nella primavera del 1958, vennero danneggiate dalla salsedine che impregnò i terreni per effetto dell'alluvione del novembre 1957, è concesso, a norma degli articoli seguenti, un contributo a parziale reintegro del valore delle produzioni perdute.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 è concesso a tutte le aziende agricole, che per effetto della salsedine dei terreni, abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione.

Tale contributo sarà pari alla metà del danno subito dall'imprenditore; e pari al 75 per cento della perdita subita dai partecipanti, cointeressati, salariati fissi; nonchè dagli assegnatari, dai coltivatori diretti, dai coloni e dai mezzadri.

Art. 3.

Nella provincia di Rovigo è istituita una Commissione composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provin-

ciale dell'agricoltura, dall'Intendente di finanza e dal Presidente della commissione per il massimo impiego in agricoltura del comune di Porto Tolle.

La Commissione ha il compito di determinare l'entità del danno subito dalle aziende agricole di cui all'articolo 1 e l'ammontare del contributo da assegnare alle varie categorie dei danneggiati di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Le domande per ottenere il contributo sono esenti da ogni imposta di bollo.

Art. 5.

Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 470 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.